DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 214/2018

del 26 ottobre 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/497]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri ([2]).

(3) La direttiva (UE) 2016/97 abroga la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

2. Dopo il punto 13d (Decisione 2004/9/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«13e. **32016 L 0097**: Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19), modificata da:

— **32018 L 0411**: Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

c) all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, i termini «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA», opportunamente accordati, sono inseriti dopo «EIOPA»;

d) all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 5, i termini «, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo «all'EIOPA». «

([1]) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
([2]) GU L 76 del 19.3.2018, pag. 28.
([3]) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

Articolo 2

Il testo delle direttive (UE) 2016/97 e (UE) 2018/411 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.